



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO SOTTO-SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INCENDIO, PIANI E PROCEDURE DI EMERGENZA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E DELLA NORMATIVA TECNICA ANTINCENDIO. ANNO 2024-2025

- PARTE TECNICA e AMMINISTRATIVA -

Servizio Risorse Umane - Progetto Sicurezza Lavoratori

Torre Mirana – via Belenzani, 3 | 38122 Trento
tel. 0461 884658 | fax 0461 884210
gestione.sicurezza@comune.trento.it
gestionesicurezza@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico: possibile su appuntamento



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	5
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	8
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	10
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	10
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	12
Art. 7 – Durata del contratto.....	12
Art. 8 – Importo del contratto.....	12
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	14
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	15
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	15
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	15
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	15
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	17
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	18
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	18
Art. 17 – Subappalto.....	18
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	19
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	20
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	20
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	20
Art. 21 – Sicurezza.....	20
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	21
Art. 23 – Proprietà dei prodotti.....	21
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	21
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	22
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	23
Art. 27 – Penali.....	23



Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore.....	24
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	26
Art. 29 – Recesso.....	26
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	27
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	27
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	28
Art. 33 – Spese contrattuali.....	29
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	29
Art. 35 – Norma di chiusura.....	30



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane - Progetto Sicurezza Lavoratori intende stipulare un contratto avente ad oggetto il servizio di redazione dei documenti di valutazione dei rischi incendio, piani e procedure di emergenza, valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della normativa tecnica antincendio, per le sedi comunali individuate nell'allegato 1, alle condizioni descrittive e prestazionali di cui al successivo art. 2.
2. Nel servizio di redazione della documentazione richiesta - oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto - è ricompresa qualsiasi attività utile e necessaria per la redazione dei D.V.R.I., dei P.E., e del Documento di valutazione M.M.C., sia in forma cartacea che digitale, comprese altresì tutte quelle specificatamente previste dalla normativa vigente di riferimento. Nell'attività di redazione è da ricomprendere anche l'attività di studio, di sopralluogo e incontri/riunioni, le prestazioni di personale tecnico qualificato (come specificato meglio all'art. 3), gli accertamenti, le verifiche e le misurazioni strumentali, nonché la disponibilità e l'utilizzo di ogni attrezzatura necessaria.
3. L'attività di redazione dovrà essere effettuata in collaborazione con lo il Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori del Comune di Trento e con i dirigenti/datori di lavoro dei vari servizi/progetti comunali interessati.
4. L'affido del servizio in oggetto ha come obiettivo il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. Per "Affidatario" o "Appaltatore" si intende l'operatore economico a cui sarà affidato il servizio in oggetto; per "Stazione Appaltante" si intende l'Amministrazione, in particolare il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori, che affida il servizio in oggetto.
6. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1, a seconda della tipologia di attività da compiere, dovrà essere svolto in particolare presso le sedi di lavoro del Comune di Trento individuate nell'allegato 1.
2. L'intera attività comprensiva di **studio, incontri, sopralluoghi,**



redazione dei documenti dovrà essere svolta secondo le seguenti disposizioni:

1) redazione dei documenti di valutazione del rischio incendio (DVRI) e dei piani di emergenza (PE) per tutte le sedi come meglio specificato nell'allegato n. 1.

Ciascun documento dovrà essere elaborato secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto "Minicodice" - D.M. 3 settembre 2021, del decreto "GSA" - d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore. Si specifica che tutte le sedi ricomprendono attività di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151.

Per ciascun piano di emergenza andrà redatto un documento di sintesi (DS) sulle indicazioni generali sul funzionamento dei pulsanti/impianti d'emergenza della sede, procedura da adottare in caso di incendio e procedure specifiche.

Andranno poi redatte le planimetrie di emergenza in forma cartacea da appendere in ogni struttura/sede di cui all'allegato n. 1, conseguenti alla redazione di ogni singolo piano di emergenza;

2) redazione del documento di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC) per il personale del Servizio Biblioteca e archivio storico come meglio specificato nell'allegato n. 1,

secondo quanto previsto dal titolo VI e dall'allegato XXXIII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalle norme UNI di riferimento relative alla valutazione del rischio per le attività di sollevamento e trasporto e alle attività di traino e spinta (UNI ISO 11228-1 e UNI ISO 11228-2) nonché dalle linee guida e buone prassi in essere; per l'attività di traino e spinta andranno svolte le misurazioni strumentali necessarie per la valutazione del rischio (trasporto libri e carta / materiale con carrello).

Per ciascuno dei Servizi e sedi citate, il lavoro si articolerà nel seguente modo:



- andrà svolto un incontro preliminare per illustrare il lavoro da svolgere con i tecnici del Progetto Sicurezza lavoratori e i dirigenti dei Servizi interessati di cui al punto 1) e 2) citato;
- andranno svolti tutti i sopralluoghi sui luoghi di lavoro e incontri che si renderanno necessari per una completa valutazione, preventivamente concordati con i tecnici del Progetto Sicurezza lavoratori e i dirigenti dei Servizi interessati;
- andranno svolti uno o più incontri con i tecnici del Progetto Sicurezza Lavoratori e i dirigenti dei Servizi interessati per l'esposizione e la condivisione dei documenti;
- stesura dei documenti di valutazione del rischio, dei piani di emergenza con i documenti di sintesi, delle planimetrie di emergenza, di valutazione del rischio movimentazione manuale, nel rispetto della normativa sopra citata, per i servizi interessati come specificato ai punti 1) e 2) e nel numero di copie che verrà richiesto dal Progetto Sicurezza lavoratori.

MODALITA' di CONSEGNA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico dovrà consegnare tutti gli elaborati/documenti con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Comune di Trento – Progetto Sicurezza Lavoratori (open office .odt) al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo gli originali richiesti per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche:

- DVRI E PE (valutazione del rischio incendio e piani di emergenza)

firma apposta su formato.p7m su file in formato *.pdf/A da un professionista iscritto all'albo professionale e negli elenchi del Ministero dell'interno secondo quanto previsto dal D.M. 5 agosto 2011 **di cui dovrà esserne data evidenza in ciascun documento**; inoltre, l'affidataria dovrà consegnare se richiesto anche gli*



elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti.

Si precisa che le planimetrie dovranno possedere invece il formato .dwg con relativa stampa e sottoscrizione del tecnico estensore.

- M.M.C. (documento di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi)

*firma apposta su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A da un professionista qualificato; inoltre, l'affidataria dovrà consegnare se richiesto anche i documenti in forma cartacea, debitamente sottoscritti.*

L'Affidatario sarà ritenuto responsabile con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito della prestazione dedotta in contratto.

CRONOPROGRAMMA

- Entro il **31 dicembre 2024** andranno consegnate al Progetto Sicurezza lavoratori la documentazione relativa ad almeno 4 (quattro) Servizi/strutture delle 13 (tredici) individuate nell'allegato n. 1;
- Entro il **30 giugno 2025** tutti i rimanenti documenti relativi agli altri 9 (nove) Servizi/strutture di cui all'allegato n. 1;

Si precisa che la documentazione consegnata al Progetto Sicurezza Lavoratori entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 giugno 2025 sarà sottoposta a valutazione. Al riguardo l'affidataria del servizio dovrà essere disponibile ad accogliere possibili osservazioni/rettifiche/variazioni (rilevanti e non) da apportare alla documentazione consegnata, al fine di porre in essere ed in tempo utile tutte le misure necessarie atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto richiesto.

- Entro il **30 novembre 2025** dovrà essere consegnata l'intera documentazione definitiva.

I documenti definitivi si riterranno completi e approvati a seguito della valutazione positiva finale tradotta con una nota di approvazione da parte del Progetto Sicurezza lavoratori ed eventualmente dei Dirigenti interessati.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di



tutti i suoi allegati e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti della procedura di affidamento (inclusi gli eventuali chiarimenti presentati),

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a garantire:

- l'attuazione di quanto prescritto **all'art. 2** entro i tempi stabiliti dall'Amministrazione e con le modalità ivi indicate;
- **l'individuazione di personale tecnico qualificato** per lo svolgimento dell'intera prestazione ed in possesso dei requisiti previsti per la sottoscrizione della documentazione.

In particolare:

- **per la sottoscrizione di tutta la documentazione di valutazione rischio incendio e piani di emergenza è richiesta l'iscrizione all'albo professionale e negli elenchi del Ministero dell'interno secondo quanto previsto dal D.M. 5 agosto 2011);**
- **per la sottoscrizione della documentazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC) da parte di un tecnico qualificato.**

Per la verifica di tali caratteristiche, l'affidataria, prima della stipula del contratto, si impegna a trasmettere tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall'aggiudicazione definitiva il Curriculum Vitae del personale qualificato operante nell'ambito del contratto. In ogni caso il personale dell'Appaltatore che accede alle sedi comunali dovrà essere previamente autorizzato dal Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori e munito di apposita tessera di riconoscimento.

- che il personale individuato al punto precedente, prima della stipula del contratto, sia disponibile ad un **incontro conoscitivo** in presenza



con lo staff del Progetto Sicurezza Lavoratori e/o con i dirigenti interessati delle sedi comunali;

A seguito di tale incontro, l'affidataria dovrà inviare un "**piano organizzativo delle attività**", indicativamente entro 15 giorni (quindici) dall'avvio del servizio, eventualmente modificabile anche in corso di esecuzione, previa informazione al Responsabile del Progetto Sicurezza Lavoratori, con indicazione degli elementi utili a definire a grandi linee gli aspetti inerenti la programmazione delle attività illustrate e l'organizzazione delle attività previste nel contratto (sopralluoghi, verifiche presso le sedi di lavoro e degli incontri ritenuti necessari preventivamente con l'Amministrazione, ecc..).

- **l'individuazione di un proprio referente** (o di più referenti) il quale sarà la figura di riferimento per la stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore; prima della stipula del contratto l'affidataria dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante il relativo nominativo (o i nominativi) e mettere a disposizione il numero di telefono fisso/cellulare, e-mail, indicando i giorni lavorativi della settimana (almeno 3 giorni dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00) di reperibilità per l'intero periodo contrattuale.

Il referente sarà inoltre anche la figura che si occuperà di interloquire stabilmente con lo staff del Progetto Sicurezza Lavoratori per l'intera durata contrattuale e con il quale concordare preventivamente tutti gli aspetti organizzativi e gestionali per l'ottimale svolgimento della prestazione (rettifica documentazione consegnata in valutazione, organizzazione incontri con RLS, incontri, rilievi, misurazioni, sopralluoghi) e comunicare eventuali variazioni o avvicendamenti alla composizione del personale operante nell'ambito del contratto.

- in fase di avvio del servizio fissare un incontro (o più incontri se necessari) con i **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** dell'Amministrazione.
- **l'obbligo di riservatezza** a tutte le persone individuate che, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'appaltatore, per il tramite del Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori, la documentazione relativa alla pratica antincendio presentata ai Vigili del Fuoco per le sedi di cui all'allegato n. 1 (completa di SCIA, planimetrie in formato digitale, relazioni tecniche, certificazioni).

2. Lo staff del Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori si impegna a mantenere costantemente i rapporti con l'Appaltatore, per ciò che concerne lo svolgimento delle varie attività oggetto dell'appalto, in particolare:



- mettendo a disposizione dell'affidataria, su espressa richiesta, ulteriore documentazione, qualora la stessa sia considerata dal Responsabile del Progetto Sicurezza Lavoratori, funzionale alle finalità dell'appalto;
- fornire le informazioni o i chiarimenti su particolari condizioni delle sedi comunali di cui all. 1, avvalendosi in tal caso anche di incontri specifici con i dirigenti competenti dei vari servizi comunali interessati.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone



fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e



la "nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati"

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico;

a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.3 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data indicata nel contratto (presumibilmente entro il 01/10/2024) e ha durata sino al 30/11/2025.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta economica presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario.

3. L'importo complessivo del contratto d'appalto è da considerarsi a corpo ed è pari ad Euro 27.500,00 (ventisettecimilaecinquento/00), oneri fiscali esclusi, dato dalla somma degli importi forfettariamente stimati nella colonna "costo IVA ESCLUSA" della perizia di spesa (all. 2) per ciascuna delle sedi per cui è necessaria la redazione dei documenti di cui all'allegato 1.

4. Ai sensi dell'art. 108, comma 9 non sono indicati i costi di manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale e non sussistono pertanto costi relativi ad oneri interferenziali di cui all'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.



81 connessi allo svolgimenti dell'attività.

5. Il corrispettivo indicato in sede di gara non potrà comunque subire alcuna variazione economica. Il prezzo del servizio è quindi da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte (compensi vari ai collaboratori, strumentazione necessaria, eventuali spese aggiuntive per viaggio, vitto o alloggio e quant'altro necessario per eseguire tutte le prestazioni richieste, nonché oneri fiscali previsti per legge).

6. **OPZIONE 20%** - Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha la facoltà di aumentare le prestazioni contrattuali **entro il limite del 20% dell'importo del contratto** nel caso in cui in corso di esecuzione, per esigenze sopravvenute non previste all'atto dell'approvazione della perizia di spesa, risulti necessario procedere, alle condizioni di cui all'art. 2, per altre sedi alla **stesura/redazione/aggiornamento/revisione in alternativa o congiuntamente:**

1. fino a nr. 2 (due) documenti di valutazione del rischio incendio (DVRI);
2. fino a nr. 2 (due) piani di emergenza (PE), nr. 2 Documenti di sintesi, nr. 10 planimetrie di emergenza da appendere.
3. Fino a nr. 1 (uno) documento di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC)

Tale **OPZIONE** è riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante che, per la quantificazione dell'importo da corrispondere all'appaltatore, dovrà tenere in considerazione le complessità derivanti dalle caratteristiche del Servizio/struttura oggetto di prestazione aggiuntiva, previa instaurazione di un contraddittorio con l'appaltatore, da cui dovrà essere redatto apposito verbale.

La quantificazione definitiva dell'importo da rendere all'appaltatore per le prestazioni aggiuntive dovrà essere preceduta dall'approvazione di un'ulteriore perizia di spesa da parte del Servizio Risorse Umane – Progetto Sicurezza Lavoratori, a cui sarà applicato successivamente la percentuale di ribasso risultante dall'offerta economica, tenendo conto delle risultanze emerse in fase di contraddittorio e delle osservazioni mosse a riguardo dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante, all'esito dell'approvazione della perizia di spesa effettuerà specifica comunicazione via PEC all'Appaltatore di avvalersi dell'opzione, previa adozione dei necessari atti provvedimenti. L'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del contratto, ad accettare l'opzione prevista nella presente sezione agli stessi - o più favorevoli per il Comune di Trento – prezzi, patti e condizioni, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta.



7. Tenuto conto di quanto previsto al comma 6 il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 33.000 (trentatrèmila/00) al netto di Iva.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie. Detta comunicazione può essere effettuata dal Responsabile unico del progetto anche contestualmente alla stipulazione del contratto oppure, in caso di esecuzione anticipata del contratto, successivamente all'affidamento, anteriormente alla stipulazione.

2. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità



1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico rateizzando l'importo complessivo con le seguenti modalità,

- sarà corrisposto il 30% dell'importo contrattuale a condizione dell'avvenuta consegna **entro il 31.12.2024** della documentazione in visione al Progetto Sicurezza di almeno 4 (quattro) Servizi/strutture delle 13 (tredici) individuate nell'allegato n. 1;
- sarà corrisposto il 40% dell'importo contrattuale a condizione dell'avvenuta consegna **entro il 30.06.2025** della documentazione in visione al Progetto Sicurezza Lavoratori relativa ai restanti nove (nove) Servizi/strutture individuati nell'allegato n. 1;
- sarà corrisposto il saldo pari al 30% dell'importo contrattuale successivamente al **30 novembre 2025** a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i documenti definitivi all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione (*si riterranno definitivi i documenti completi e approvati a seguito della valutazione positiva finale tradotta con una nota di approvazione da parte del Progetto Sicurezza lavoratori ed eventualmente dei dirigenti interessati*).

2. I pagamenti del corrispettivo nelle modalità indicata al comma 1 sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce (31.12.2024 e 30.06.2025). All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione il RUP lo comunica all'appaltatore ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il



pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo (pari al 30%) delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP lo comunica all'operatore economico, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.



13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

15. L'invio della fattura elettronica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI) e la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Nella fattura elettronica devono essere inseriti, tra l'altro:

- a) **il codice CIG** (codice identificativo di gara);
- b) **gli estremi della determina di affidamento**;
- c) **il Codice Univoco Ufficio: L618JN**

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.



Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto



3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.



Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

In considerazione della complessità e delicatezza del servizio e della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche richieste per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, in deroga a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della L.p. n.2/2016.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.



Art. 22 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell’Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L’Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l’Operatore economico, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento



dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. Nel caso di garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere redatta in conformità agli schemi contenuti nel D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico - Scheda tecnica 1.2 - e nel rispetto delle sotto-indicate modalità:

a) l'eventuale indicazione di una data di scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che la data stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del premio o del corrispettivo, ferma restando la necessità di prevedere la clausola sull'efficacia della garanzia nei termini previsti dall'art. 2 del citato schema ministeriale;

b) non saranno ammesse clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o che indichino, quale Foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito, un foro diverso da quello ove ha sede lo stesso.

5. Nelle more dell'attivazione delle piattaforme di cui all'art. 106 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in grado di consentire l'emissione e la gestione delle polizze fideiussorie, al fine di effettuare la verifica di veridicità e autenticità della polizza di cui al presente articolo, l'operatore economico dovrà fornire l'indirizzo internet del garante cui sarà possibile per la stazione appaltante accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia o, nel caso in cui il garante non disponga dello stesso, l'operatore economico dovrà fornire



un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invierà la polizza presentata per riscontro di autenticità e veridicità.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale di **Euro 500,00** salvo il risarcimento del maggior danno.

Tra le ipotesi di inadempimento contrattuale rientrano ad esempio:

- la mancata consegna di una parte o di tutta la documentazione richiesta in all.1 entro le scadenze previste del 31/12/2024 e del 30/06/2025;

- la presentazione di documentazione totalmente incompleta e/o non conforme alle disposizioni vigenti a seguito di valutazione negativa del Progetto Sicurezza Lavoratori;

- trasmissione dei documenti (DVRI, PE, MMC) in formati non indicati e/o privi della sottoscrizione da parte di personale in possesso della qualificazione richiesta e/o non sottoscritti.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.



3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo,



sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al RUP di idonea documentazione probatoria.

3. Il RUP valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.



2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) qualora non venga prodotta tutta o una parte della documentazione richiesta:

- **per il 31.12.2024 entro il 31.01.2025**

- **per il 30.06.2025 entro il 31.07.2025**

- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.



Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento(...).".

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità



del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti



stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (<http://www.comune.trento.it>) i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

2. A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per



l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (RUP)

dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

ALLEGATI

- all. 1 – sedi e tipologia di documenti da redarre
- all. 2 - perizia di spesa



COMUNE DI TRENTO

ALLEGATO n. 1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ELENCO SEDI/ATTIVITA' E DOCUMENTI DA PRODURRE

N.	Servizio / struttura	Sede/ attività	Documenti	n. doc.	n. di copie cartacee minimo per documento
1	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico; Corpo di Polizia Locale. Centro civico Gardolo – Via L. Groff n. 2	CIRCOSCRIZIONE; BIBLIOTECA att. 34.1.b; CENTRALE TERMICA att. 74.1.a AMBULATORI. (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	4 DVRI, 4 PE, 4 DS, + PAA
2	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico. Centro civico Sopramonte – Via Revolta n.4 -	CIRCOSCRIZIONE; BIBLIOTECA att. 34.1.b. (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3PE, 3 DS, + PAA
3	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico.	CIRCOSCRIZIONE BIBLIOTECA att. 34.1.b AMBULATORI	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, +PAA

	Centro civico Ravina – Via val Gola n.2	(Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, locali tecnici).			
4	Biblioteca e archivio storico. Archivio Via Maestri del lavoro n. 4	ARCHIVIO att. 34.2.c (Uffici, archivio, depositi, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	2 DVRI, 2 PE, 2 DS, + PAA
5	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico. Centro civico Mattarello – Via Poli n.4	CIRCOSCRIZIONE; BIBLIOTECA att. 34.1.b; AMBULATORI; CENTRO DIURNO; SALA CONFERENZE att. 65.1.b.; CENTRALE TERMICA att. 74.1.a (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, sala conferenze, centro diurno, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA
6	Servizio servizi demografici e decentramento;	EDIFICIO SOTTOPOSTO A TUTELA D.LGS N.42/2004	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA

	Corpo di Polizia Locale. Centro civico Villazzano – Via della Villa n.6	att. 72.1.c; CIRCOSCRIZIONE; CENTRALE TERMICA att. 74.2.b. (Uffici, archivi/depositi, sale riunioni, sale associazioni, locali tecnici).			
7	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "Interporto", Via Innsbruck n. 23- Trento	NIDO att. 67.3.b (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI	1	2 DVRI
8	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, Servizio Servizi demografici e decentramento Nido d'infanzia "Torrione" e Nido d'infanzia "Orsetto Pandi" – Via Torrione n. 10 - Trento	2 NIDI att. 67.3.b ARCHIVIO att. 34.1.b; CENTRALE TERMICA att. 74.2.b; (Uffici, sale associazioni, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	6 DVRI, 6 PE, 6 DS, + PAA

9	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "Villazzano-Gabbiolo" – Via Znojmo n. 23 - Villazzano	NIDO att. 67.3.b CENTRALE TERMICA att. 74.1.a; (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA
10	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "La Trottola" – Via Solteri n. 26 - Trento	NIDO att. 67.3.b CENTRALE TERMICA att. 74.1.a; (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA
11	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, Servizio Innovazione e transizione digitale, Servizio risorse finanziarie e patrimoniali, Nido d'infanzia "San Giuseppe" – Via G. Giusti n. 54 – Trento e archivio	NIDO att. 67.3.b DEPOSITO CARTACEO att. 34.2.c. (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA
12	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "Aquilone" – Via Paludi	NIDO att. 67.3.b CENTRALE TERMICA att. 74.1.a.	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA

	9/1 – Gardolo - Trento	(Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).			
13	Servizio Biblioteca e archivio storico, via Roma n. 55	Attività svolte: bibliotecario archivista, fotografo microfilmatore, impiegato amministrativo, operaio e operatore ausiliario. Tali attività vengono svolte nella sede centrale di via Roma n. 55, nelle sedi e punti prestito periferici e in archivi/depositi.	MMC	1	2 MMC

Legenda:

DVRI: documento di valutazione del rischio incendio redatto secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto "Minicodice" – D.M. 3 settembre 2021, del decreto "GSA" – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore

PE: documento piano di emergenza redatto secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto "Minicodice" – D.M. 3 settembre 2021, del decreto "GSA" – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore

DS: documento di sintesi sulle indicazioni generali sul funzionamento dei pulsanti/impianti d'emergenza della sede, procedura da adottare in caso di incendio e procedure specifiche per la gestione dell'emergenza a seguito dell'attivazione dell'impianto di spegnimento automatico a gas inerte/sali di potassio (ove presente), per tutti i soggetti presenti nell'edificio

PAA: planimetrie di emergenza da appendere

MMC: documento di valutazione dei rischi sulla movimentazione manuale dei carichi, secondo quanto previsto dal titolo VI e dall'allegato XXXIII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dalle norme UNI ISO 11228-1 e UNI ISO 11228-2 e dalle linee guida e buone prassi di riferimento

ALLEGATO n. 2 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PERIZIA DI SPESA

N.	Servizio / struttura	Sede/ attività	Documenti	n. doc.	n. di copie cartacee minimo per documento	Costo (Euro) IVA ESCLUSA	Costo (Euro) IVA INCLUSA
1	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico; Corpo di Polizia Locale. Centro civico Gardolo – Via L. Groff n. 2	CIRCOSCRIZIONE; BIBLIOTECA att. 34.1.b; CENTRALE TERMICA att. 74.1.a AMBULATORI. (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	4 DVRI, 4 PE, 4 DS, + PAA	2.500,00	3050,00
2	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico. Centro civico Sopramonte – Via Revolta n.4 -	CIRCOSCRIZIONE; BIBLIOTECA att. 34.1.b. (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3PE, 3 DS, + PAA	2.000,00	2440,00

3	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico. Centro civico Ravina – Via val Gola n.2	CIRCOSCRIZIONE BIBLIOTECA att. 34.1.b AMBULATORI (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, +PAA	2.000,00	2440,00
4	Biblioteca e archivio storico. Archivio Via Maestri del lavoro n. 4	ARCHIVIO att. 34.2.c (Uffici, archivio, depositi, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	2 DVRI, 2 PE, 2 DS, + PAA	2.000,00	2440,00
5	Servizio servizi demografici e decentramento; Biblioteca e archivio storico. Centro civico Mattarello – Via Poli n.4	CIRCOSCRIZIONE; BIBLIOTECA att. 34.1.b; AMBULATORI; CENTRO DIURNO; SALA CONFERENZE att. 65.1.b.; CENTRALE TERMICA att. 74.1.a (Uffici, archivi/depositi, biblioteca, sale riunioni, ambulatori medici, sala conferenze, centro diurno, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	2.500,00	3050,00

6	Servizio servizi demografici e decentramento; Corpo di Polizia Locale. Centro civico Villazzano – Via della Villa n.6	EDIFICIO SOTTOPOSTO A TUTELA D.LGS N.42/2004 att. 72.1.c; CIRCOSCRIZIONE; CENTRALE TERMICA att. 74.2.b. (Uffici, archivi/depositi, sale riunioni, sale associazioni, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	3.000,00	3660,00
7	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "Interporto", Via Innsbruck n. 23- Trento	NIDO att. 67.3.b (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI	1	2 DVRI	1.000,00	1220,00
8	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, Servizio Servizi demografici e decentramento Nido d'infanzia "Torrione" e Nido d'infanzia "Orsetto Pandi" – Via Torrione n. 10 - Trento	2 NIDI att. 67.3.b ARCHIVIO att. 34.1.b; CENTRALE TERMICA att. 74.2.b; (Uffici, sale associazioni, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	6 DVRI, 6 PE, 6 DS, + PAA	2.500,00	3050,00

		tecnici).					
9	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "Villazzano-Gabbiolo" – Via Znojmo n. 23 - Villazzano	NIDO att. 67.3.b CENTRALE TERMICA att. 74.1.a; (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	2.000,00	2440,00
10	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "La Trottola" – Via Solteri n. 26 - Trento	NIDO att. 67.3.b CENTRALE TERMICA att. 74.1.a; (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	2.000,00	2440,00
11	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, Servizio Innovazione e transizione digitale, Servizio risorse finanziarie e patrimoniali, Nido d'infanzia "San Giuseppe" – Via G. Giusti n. 54 – Trento e archivio	NIDO att. 67.3.b DEPOSITO CARTACEO att. 34.2.c. (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	2.000,00	2.440,00

12	Servizio Servizi all'infanzia e istruzione. Nido d'infanzia "Aquilone" – Via Paludi 9/1 – Gardolo - Trento	NIDO att. 67.3.b CENTRALE TERMICA att. 74.1.a. (Uffici, aule, depositi/magazzini, sale riunioni, cucina, locali tecnici).	DVRI+PE+DS+PAA	3+PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	2.000,00	2.440,00
13	Servizio Biblioteca e archivio storico, via Roma n. 55	Attività svolte: bibliotecario archivistico, fotografo microfilmatore, impiegato amministrativo, operaio e operatore ausiliario. Tali attività vengono svolte nella sede centrale di via Roma n. 55, nelle sedi e punti prestito periferici e in archivi/depositi.	MMC	1	2 MMC	2.000,00	2.440,00
Costo Totale						27.500,00	33.550,00

Legenda:

DVRI: documento di valutazione del rischio incendio redatto secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015

(in ultimo aggiornamento), del decreto “Minicodice” – D.M. 3 settembre 2021, del decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore

PE: documento piano di emergenza redatto secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto “Minicodice” – D.M. 3 settembre 2021, del decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore

DS: documento di sintesi sulle indicazioni generali sul funzionamento dei pulsanti/impianti d'emergenza della sede, procedura da adottare in caso di incendio e procedure specifiche per la gestione dell'emergenza a seguito dell'attivazione dell'impianto di spegnimento automatico a gas inerte/sali di potassio (ove presente), per tutti i soggetti presenti nell'edificio

PAA: planimetrie di emergenza da appendere

MMC: documento di valutazione dei rischi sulla movimentazione manuale dei carichi, secondo quanto previsto dal titolo VI e dall'allegato XXXIII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dalle norme UNI ISO 11228-1 e UNI ISO 11228-2 e dalle linee guida e buone prassi di riferimento